



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Circolazione delle merci

Procedura doganale

A.57 1° gennaio 2025

Regolamento 10-40

Regime di deposito doganale «Depositi per merci di gran consumo»

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni	3
1 In generale	4
1.1 Campo d'applicazione	4
1.2 Depositi per merci di gran consumo.....	4
1.3 Regime di deposito doganale «depositi per merci di gran consumo».....	4
1.4 Merci ammesse	5
1.5 Depositario	5
2 Apertura.....	5
2.1 Dichiarazione doganale	5
2.2 Controllo formale	6
2.3 Visita	6
2.4 Decisione d'imposizione	6
3 Sorveglianza del regime	6
3.1 Trasporto verso il deposito.....	6
3.2 Immagazzinamento	6
3.3 Lavorazioni	7
3.3.1 Lavorazioni ammesse	7
3.3.2 Lavorazioni non ammesse	7
3.3.3 Trasmissione dello statuto T2	7
3.3.4 Registrazioni	7
3.4 Termine di immagazzinamento.....	7
4 Conclusione	8
4.1 In generale	8
4.2 Uscita totale dal deposito.....	9
4.2.1 Immissione in libera pratica.....	9
4.2.2 Assegnazione a un altro regime doganale	9
4.3 Uscita parziale dal deposito	9
4.4 Conclusione non regolare	10

Elenco delle abbreviazioni

Termine/ abbreviazione	Significato
DDGC	Dichiarazione doganale per il deposito di merci di gran consumo
DNND	Disposti federali di natura non doganale
D-XX	Disposizione di servizio-numero
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
OD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)
R-XX	Regolamento-numero
Ufficio di servizio competente	Ufficio di servizio in cui viene aperto il regime di deposito doganale “deposito per merci di gran consumo”.
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento contiene le prescrizioni specifiche per i depositi per merci di gran consumo e per il rispettivo regime di deposito doganale.

Inoltre occorre osservare le prescrizioni relative a:

- regime doganale in generale: [R-10-00](#);
- imposta sugli oli minerale: [R-09](#);
- IVA;
- DNND (ad esempio l'obbligo del permesso, i contingenti ecc.);
- agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (vedi [art. 14 LD](#)).

1.2 Depositi per merci di gran consumo

([art. 50 LD](#))

Depositi nei quali possono essere immagazzinate le merci non in libera pratica ammesse dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

1.3 Regime di deposito doganale «depositi per merci di gran consumo»

([art. 23, 50, 51, 55 e 57 LD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare nel regime di deposito doganale per merci di gran consumo le merci estere che desidera immagazzinare in un deposito di questo tipo.

Il regime di deposito doganale per merci di gran consumo fa parte dei regimi speciali e si applica esclusivamente alle merci estere introdotte nel territorio doganale. Non è applicabile alle merci precedentemente imposte nel regime d'esportazione.

Nel regime di deposito doganale per merci di gran consumo i tributi doganali all'importazione sono determinati con obbligo di pagamento condizionato e i provvedimenti di politica commerciale e i DNND sono applicati.

Il regime di deposito doganale per merci di gran consumo prevede tre fasi:

- apertura: immissione in deposito della merce (vedi [cifra 2](#));
- sorveglianza del regime: immagazzinamento della merce (vedi [cifra 3](#));
- conclusione: uscita della merce dal deposito e assegnazione ad un altro regime doganale (vedi [cifra 4](#)).

1.4 Merci ammesse

([art. 55 LD](#) e [art. 49 OD-UDSC](#))

Nel regime di deposito doganale per merci di gran consumo sono ammesse soltanto le merci in quantità pari ad almeno 10 000 chilogrammi di massa netta che, a causa delle loro proprietà fisiche uniformi, sono atte a essere trasbordate e trasportate sfuse, vale a dire:

- invii di merci di gran consumo liquide (p. es. oli e grassi);
- invii di merci di gran consumo uniformi, a carattere granuloso o simile (p. es. cereali, ghiaia, carbone, sabbia, zucchero ecc.).

Non sono considerate merci di gran consumo gli invii di merce dello stesso tipo presentata a pezzi (p. es. tronchi di alberi, derrate alimentari preparate per la vendita al minuto, acciaio ecc.).

1.5 Depositario

([art. 52 LD](#))

Si tratta di una persona fisica o giuridica che gestisce un deposito per merci di gran consumo. Il depositario è considerato nel contempo un depositante ed è quindi responsabile del rispetto delle disposizioni previste dal regime di deposito doganale per merci di gran consumo.

2 Apertura

2.1 Dichiarazione doganale

([art. 51 cpv. 1 LD](#))

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare presso un ufficio di servizio competente per l'imposizione di merci commerciabili le merci destinate a essere immagazzinate nel regime di deposito doganale per merci di gran consumo. Mediante e-dec Importazione la persona allestisce la relativa DDGC, in cui deve compilare le seguenti rubriche specifiche legate al regime:

- Tipo di dichiarazione: provvisoria (codice 2)¹
- Motivo dell'imposizione provvisoria: codice 20–Deposito per merci di gran consumo
- Termine: due anni
- Osservazioni speciali:
 - designazione chiara e precisa del luogo di deposito della merce (indirizzo, deposito o numero del serbatoio ecc.);
 - per le merci T2, nel caso in cui lo statuto T2 deve essere trasmesso a posteriori, menzionare: «*merci T2 ex. n. T2 xxx²*».

¹ Dal punto di vista del diritto doganale non si tratta di un'imposizione provvisoria, ma definitiva (apertura di una regime speciale). Per motivi tecnici, l'imposizione in e-dec Importazione avviene mediante il modulo per l'imposizione provvisoria.

² MRN 25XX...

Regolamento 10-40 – 1° gennaio 2025

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può determinare autonomamente il luogo di deposito, a condizione che sia adeguato per la merce in questione. Le indicazioni nella DDGC concernenti il luogo di deposito sono giuridicamente vincolanti per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

Nella DDGC la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere eventuali riduzioni dei tributi doganali o la franchigia doganale.

Nei casi seguenti si applicano limitazioni supplementari:

- IVA: la procedura di riporto non è ammessa.
- Imposta sugli oli minerali: è ammesso soltanto il codice di deposito 1 (vedi [R-09](#)).

2.2 Controllo formale

L'ufficio di servizio sottopone tutte le DDGC a un controllo formale. Nel caso di merce non ammessa o luogo di deposito non opportuno, l'ufficio di servizio rifiuta il regime di deposito doganale per merci di gran consumo.

2.3 Visita

L'ufficio di servizio sottopone le merci a visita in funzione dei rischi e secondo le prescrizioni generali.

2.4 Decisione d'imposizione

L'ufficio di servizio determina i tributi doganali all'importazione con obbligo di pagamento condizionato.

In e-dec Importazione viene allestita una decisione d'imposizione definitiva. Il regime di deposito doganale per merci di gran consumo è considerato aperto.

3 Sorveglianza del regime

3.1 Trasporto verso il deposito

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può trasportare le merci liberate dall'ufficio di servizio nel deposito menzionato nella DDGC (vedi [cifra 2.1](#)).

3.2 Immagazzinamento

Le merci assegnate al regime di deposito doganale per merci di gran consumo devono essere immagazzinate separatamente dalle merci in libera pratica (merci svizzere). L'immagazzinamento misto non è consentito.

L'immagazzinamento delle merci unionali (merci T2) e delle merci non unionali (merci T1) nello stesso luogo di deposito è consentito, a condizione che le merci vengano separate le une dalle altre e ne venga garantita l'identificazione.

Il depositario non deve tenere un inventario separato delle merci. Lo stato attuale dell'inventario è desumibile dall'ultima versione della DDGC (vedi [cifre 4.2 e 4.3](#)).

3.3 Lavorazioni

3.3.1 Lavorazioni ammesse

([art. 160 OD](#))

Per lavorazioni ammesse s'intendono quelle che servono al mantenimento della merce durante il suo immagazzinamento. Il depositario può inoltre ispezionare, esaminare, suddividere, cernere o prelevare modelli e campioni. In tal caso non è necessaria un'autorizzazione dell'ufficio di servizio competente.

Se il depositario vuole effettuare lavorazioni più estese, deve richiedere un'autorizzazione scritta all'ufficio di servizio competente. L'autorizzazione viene rilasciata soltanto se la merce mantiene le sue caratteristiche proprie (lavorazione ai sensi dell'[art. 40 lett. b OD](#)).

Merci T2: vedi [cifra 3.3.3](#).

3.3.2 Lavorazioni non ammesse

([art. 161 OD](#))

Non sono ammesse lavorazioni che:

- comportano il rischio di contraffazione; o
- possono comportare una riduzione dei tributi o l'aggiramento di DNND.

L'UDSC può inoltre vietare la lavorazione se potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera o all'estero.

3.3.3 Trasmissione dello statuto T2

Le merci per le quali deve essere trasmesso il carattere unionale (statuto T2) possono subire solo trattamenti limitati. Sono ammessi unicamente lavorazioni necessarie alla conservazione delle merci nonché il frazionamento di invii (vedi [art. 9](#) e [allegato II](#) della convenzione relativa ad un regime comune di transito). L'autorizzazione dell'ufficio di servizio competente non è necessaria.

3.3.4 Registrazioni

Il depositario deve documentare per scritto tutte le lavorazioni cui ha sottoposto le merci durante l'immagazzinamento. In qualsiasi momento l'ufficio di servizio competente può richiedere al depositario di presentare tali registrazioni.

3.4 Termine di immagazzinamento

([art. 55 cpv. 2 LD](#))

Il termine di immagazzinamento è di due anni e corrisponde al termine di validità della DDGC. Il sistema e-dec Importazione procede automaticamente al controllo del termine.

Per quanto riguarda le merci dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale per le quali deve essere trasmesso il carattere comunitario, la durata di deposito è limitata a sei mesi (vedi [art. 9](#) e [allegato II](#) della convenzione relativa ad un regime comune di transito).

L'ufficio di servizio competente può prorogare di un anno il termine di immagazzinamento per tre volte. La durata massima dell'immagazzinamento è limitata a cinque anni.

Regolamento 10-40 – 1° gennaio 2025

Per una proroga del termine il depositario deve presentare, prima della scadenza, una domanda scritta e debitamente motivata all'ufficio di servizio competente.

Se l'ufficio di servizio competente accoglie la domanda, il termine viene prorogato di un anno in e-dec Importazione e viene riscosso un emolumento conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).

Se l'ufficio di servizio competente non accoglie la domanda, ad esempio a causa del mancato rispetto del termine, la questione viene trasmessa al livello regionale competente, che decide la reiezione della richiesta.

4 Conclusioni

4.1 In generale

([art. 19, 51 cpv. 2 lett. b](#) e [57 cpv. 2 LD](#))

Il regime di deposito doganale per merci di gran consumo è concluso quando la merce viene dichiarata in un altro regime doganale autorizzato per tale merce (uscita dal deposito).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare all'ufficio di servizio competente le merci in uscita dal deposito nel nuovo regime doganale entro il termine indicato nella DDGC.

Le quantità fatte uscire dal deposito devono essere almeno di 1000 chilogrammi lordi (eccezione: quantità rimanenti).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non è tenuta a presentare all'ufficio di servizio la merce in uscita dal deposito. Se l'ufficio di servizio ha dubbi in merito all'esattezza dei valori indicati, può ordinare o effettuare un controllo sul posto.

In presenza di insolite differenze di quantità (p. es. riduzione), l'ufficio di servizio chiarisce le circostanze con la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e adotta eventuali misure necessarie.

L'ufficio di servizio impone le merci in uscita dal deposito conformemente alla disposizione del nuovo regime doganale. Allo scopo applica le aliquote e le basi di calcolo in vigore al momento dell'uscita dal deposito (lo stesso vale per i tributi doganali). Per contro, i provvedimenti di politica commerciale vigenti al momento dell'immissione in deposito (p. es. detrazione dei contingenti) restano determinanti.

L'ufficio di servizio non riscuote alcun emolumento per la conclusione del regime di deposito doganale per merci di gran consumo.

Il depositario può prelevare le merci in uscita dal deposito solo dopo la liberazione da parte dell'ufficio di servizio.

4.2 Uscita totale dal deposito

4.2.1 Immissione in libera pratica

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve trasmettere una versione corretta della DDGC contenente le seguenti indicazioni:

- Tipo di dichiarazione: definitiva
- Codice di rettifica: codice 14–Conclusione del regime di deposito doganale per merci di gran consumo
- Motivo dell'imposizione provvisoria: lasciare il campo vuoto
- Termine di scadenza: lasciare il campo vuoto
- Valore IVA: base di calcolo dell'imposta sull'importazione determinante al momento dell'uscita dal deposito (nuovo momento determinante per il calcolo).
- Adeguamento delle aliquote eventualmente modificate dopo l'immissione in deposito (aliquota di dazio, aliquota IVA ecc.) a quelle vigenti al momento dell'uscita dal deposito.

4.2.2 Assegnazione a un altro regime doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare all'ufficio di servizio competente le merci in uscita dal deposito nel regime doganale desiderato e indicare il numero della DDGC nella nuova dichiarazione doganale.

Contemporaneamente deve trasmettere una richiesta di annullamento per la DDGC mediante e-dec Importazione.

4.3 Uscita parziale dal deposito

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare all'ufficio di servizio competente le merci in uscita dal deposito nel regime doganale desiderato e indicare il numero della DDGC nella nuova dichiarazione doganale.

Per quanto riguarda le merci di gran consumo che rimangono nel deposito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve trasmettere mediante e-dec Importazione una versione rettificata della DDGC con le indicazioni delle quantità ridotte (codice di rettifica 13–Detrazione da una dichiarazione doganale per il deposito di merci di gran consumo). Il numero della nuova dichiarazione doganale deve essere indicato nella DDGC.

Per le quantità rimanenti procedere conformemente alla [cifra 4.2](#) (Uscita totale dal deposito).

4.4 Conclusione non regolare

([art. 51 cpv. 3 LD](#))

In caso di conclusione non regolare, i tributi all'importazione sono definitivamente esigibili (lo stesso vale per le quantità rimanenti). Dopo la scadenza inutilizzata del termine, il sistema conteggia automaticamente i tributi garantiti e allestisce una decisione d'imposizione all'importazione definitiva (eccezione: in caso di pagamento in contanti, l'ufficio di servizio competente redige manualmente la decisione d'imposizione all'importazione e riscuote un emolumento conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC [[RS 631.035](#)]).

L'ufficio di servizio competente restituisce i tributi all'importazione riscossi definitivamente se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dimostra, entro 60 giorni dalla scadenza del termine d'immagazzinamento, che le merci figuranti nella DDGC sono state assegnate a un altro regime doganale entro il termine fissato. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comprovare l'identità della merce. Per la restituzione, l'ufficio di servizio riscuote un emolumento conformemente all'ordinanza sugli emolumenti dell'UDSC ([RS 631.035](#)).